

PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA SUPERVISIONE DELLA QUALITÀ, L'ISPEZIONE E LA QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI REQUISITI SANITARI E DI QUARANTENA PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA DALLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (di seguito la Parte italiana) e l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena della Repubblica Popolare Cinese (di seguito la Parte cinese) convengono congiuntamente e tramite consultazioni amichevoli sui requisiti sanitari e di quarantena per l'esportazione di alimenti per animali da compagnia dalla Repubblica Italiana alla Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 1

La Parte italiana fornirà alla Parte cinese i testi di leggi, regolamenti e misure di controllo relative alla sicurezza e igiene della produzione di alimenti per animali da compagnia. La Parte italiana inoltre informerà tempestivamente la Parte cinese di ogni significativo emendamento di tali leggi, regolamenti e misure di controllo.

Le procedure previste dal presente Protocollo saranno eseguite in osservanza delle norme e dei regolamenti internazionali e, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 2

Al fine di incrementare e rafforzare la collaborazione scientifica con la Parte cinese in campo veterinario, la Parte italiana promuoverà lo scambio di esperti e veterinari e promuoverà inoltre corsi di formazione ed eventi scientifici nel settore dei mangimi.

Articolo 3

I requisiti descritti nell'art. 5 si applicheranno agli alimenti per animali da compagnia che saranno esportati dalla Repubblica Italiana alla Repubblica Popolare Cinese, compresi quelli in scatola e non.

Articolo 4

I produttori di alimenti per animali da compagnia adotteranno sistemi di gestione della qualità HACCP. Essi saranno dotati di un efficace sistema di richiamo e tracciabilità dei prodotti.

Il produttore sarà approvato e supervisionato dalla Parte italiana. Il prodotto dovrà rispettare i requisiti della Parte italiana ed essere idoneo alla vendita. Il produttore dovrà registrarsi presso la Parte cinese prima di avviare le esportazioni verso la Cina.

Articolo 5

Gli ingredienti principali e supplementari degli alimenti per animali da compagnia che saranno esportati in Cina dovranno rispettare i seguenti requisiti:

1. Ingredienti di origine animale:

1.1 Derivanti da animali non ruminanti (eccetto latte e pelli non lavorate) nati e allevati nel territorio dell'Unione Europea, macellati in un macello ufficialmente approvato, sottoposti ad una ispezione ante- e post mortem e che non mostravano segni clinici di malattie infettive. Nessun animale morto o macellato per eradicare una malattia sarà utilizzato come materia prima. Durante il processo produttivo non saranno aggiunti ingredienti di animali ruminanti o di origine non definita.

1.2 Derivati da animali selvatici cacciati, adatti al consumo umano.

1.3 Le materie prime non dovranno essere contaminate da ruminanti o da animali di origine non definita.

1.4 Se le materie prime provengono da un altro Paese, dovranno essere prodotte in un Paese e da un produttore che è stato approvato e autorizzato da AQSIQ.

2. Ingredienti di origine vegetale:

2.1 Gli ingredienti di origine vegetale usati per la produzione di alimenti per animali da compagnia non conterranno ingredienti geneticamente modificati non approvati dalla Parte cinese.

2.2 Gli ingredienti di origine vegetale dovranno rispettare i requisiti indicati dalla Parte cinese in merito ai residui di pesticidi.

3. Altri ingredienti:

Nella produzione e lavorazione degli alimenti per animali da compagnia non saranno utilizzati additivi e pigmenti non approvati dalla Parte cinese.

Articolo 6

La procedura di controllo della produzione rispetterà i seguenti requisiti:

1. Requisiti per alimenti per animali da compagnia in scatola.

1.1 Gli alimenti per animali da compagnia in scatola saranno sottoposti a un trattamento termico con un valore F0 minimo pari a 3 o ad altro equivalente trattamento riconosciuto dalla Parte cinese.

1.2 I contenitori utilizzati per alimenti per animali da compagnia in scatola dovranno essere sigillati adeguatamente e garantire la sterilità del prodotto al momento della commercializzazione.

2. Requisiti per alimenti per animali da compagnia non in scatola.

2.1 Gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti saranno sottoposti ad un trattamento termico con una temperatura al cuore del prodotto non inferiore a 90°C, o ad altro trattamento riconosciuto equivalente dalla Parte cinese.

2.2 Durante la produzione e/o l'immagazzinamento (prima della distribuzione) dovranno essere effettuate campionature da ogni partita di prodotto per verificare il rispetto dei seguenti standard:

Salmonella: assenza in 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobatteriacee: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 300$ in 1 grammo

dove:

n = numero di campioni da testare;

m = valore limite del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutti i campioni non eccede m ;

M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se il numero di batteri in uno o più campioni è superiore o uguale a M ; e

c = numero di campioni nei quali la conta batterica è compresa tra m e M ; il campione è da considerarsi accettabile se la conta batterica degli altri campioni è pari o inferiore ad m .

Articolo 7

Il prodotto finito dovrà essere confezionato in contenitori nuovi, puliti, sigillati, impermeabili e di materiale resistente.

Articolo 8

L'etichetta del prodotto dovrà rispettare i seguenti requisiti:

1. l'etichetta del prodotto dovrà essere in lingua italiana e cinese;

2. l'etichetta del prodotto dovrà rispettare i requisiti dello standard nazionale cinese sull'etichettatura dei mangimi (GB-10648);

3. l'etichetta del prodotto dovrà indicare la dicitura "non destinato al consumo umano" o "solo per animali da compagnia".

Articolo 9

Saranno adottate misure efficaci al fine di prevenire la ricontaminazione del prodotto durante il processo di produzione, confezionamento, conservazione e trasporto.

Articolo 10

La Parte italiana sarà responsabile per l'ispezione e la quarantena degli alimenti per animali da compagnia destinati all'esportazione in Cina ed emetterà un certificato sanitario che certifichi che tale prodotto soddisfa i parametri del presente Protocollo. Ogni fornitura di alimenti per animali da compagnia esportata in Cina sarà accompagnata da una copia originale del certificato sanitario emesso dalla Parte italiana, che comprenderà una traduzione in lingua cinese e inglese. Prima di avviare il commercio di alimenti per animali da compagnia le Parti concorderanno un modello di certificato e la Parte italiana fornirà alla Parte cinese cinquanta copie del certificato con un timbro ufficiale valido.

Articolo 11

La Parte italiana notificherà tempestivamente alla Parte cinese qualora vi siano cambiamenti riguardanti l'autorità incaricata di emettere il certificato.

Il presente Protocollo potrà essere emendato con il consenso scritto delle Parti.

Le Parti risolveranno ogni controversia derivante dal presente Protocollo attraverso consultazioni amichevoli.

Articolo 12

Le spese relative all'attuazione del presente Protocollo verranno sostenute dalle Parti in conformità con le rispettive leggi nazionali e non implicheranno costi aggiuntivi per i rispettivi bilanci statali.

Articolo 13

Il presente Protocollo, firmato a Pechino il 18 dicembre 2017, viene redatto in due copie originali, ciascuna in lingua italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Il presente Protocollo acquisterà efficacia alla data della firma. Potrà essere modificato col mutuo consenso delle Parti. Ciascuna Parte potrà comunicare in forma scritta all'altra Parte l'intenzione di terminare il presente Protocollo almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Il presente Protocollo avrà una durata di cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per altri cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte per iscritto la sua intenzione di non voler procedere al rinnovo almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.

Il Ministero della Salute
della Repubblica Italiana

L'Amministrazione Generale per la
Supervisione della Qualità, l'Ispezione
e la Quarantena della Repubblica
Popolare Cinese

Silvio Borrello

Li Jianwei